

Avv. DI IORIO MARCELLO
C.so Vittorio Emanuele II 209
65121 Pescara – 085.4429695
avvmarcelloangelodiiorio@puntopec.it
Cod. Fisc. DRI MCL 70D01 F777L

TRIBUNALE CIVILE DI MODENA – SEZIONE LAVORO

RICORSO EX ART. 700 C.P.C.

Il dott. **GUIDA FALCO DAMIANO NICOLA**, Cod. Fisc. GDFDNN63B26E506E, nato a LECCE (LE), il 26/02/1963, con recapito in Pescara (PE), alla Via Monte Petroso 6/6, rapp.to e difeso dall'Avv. Di Iorio Marcello (Cod. Fisc. DRIMCL70D01F777L), presso il cui studio in Pescara, al C.so V. Emanuele II 209, tel. e fax 085.4429695, è eletto giusta procura in calce al presente atto, il quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni di cancelleria al numero fax 085.4429695 e indirizzo di P.E.C. avvmarcelloangelodiiorio@puntopec.it, ricorrente,

contro

- Ministero Istruzione Università e Ricerca in persona del Ministro p.t.,
- Uff. Scolastico Regionale per l'Emilia Romagna in persona del Direttore Generale p.t.,
- Ufficio Scolastico Ambito Territoriale di Modena in persona del Dirigente p.t.,
rappresentati e difesi come per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato per l'Emilia Romagna, presso il domicilio eletto in Bologna (BO)(40100), Via G. Reni 4;

resistente,

oltre che nei confronti

di tutti gli aspiranti docenti iscritti nelle Graduatorie ad Esaurimento della III Fascia per la Classe di Concorso A028 del personale docente ed educativo valide per il conferimento di incarichi a tempo determinato ed indeterminato per gli anni scolastici 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017 dell'Ambito Territoriale della Provincia di Modena, il cui punteggio è stato recentemente aggiornato a seguito di domanda presentata ex D.M. n.235 del 01 aprile 2014 ai sensi della Tabella di Valutazione Titoli come approvata con D.M. n.27 del 15/03/2007:

potenziali resistenti,

Il presente ricorso viene proposto per il riconoscimento del cosiddetto “*Doppio Punteggio*” essendo il ricorrente insegnante non di ruolo iscritto nelle graduatorie ad esaurimento ed avendo prestato la propria operata negli anni scolastici 2011/12 e 2012/213 in una pluriclasse presso la sede disagiate del Comune di Montazzoli (CH).

L'azione giudiziaria si è resa necessaria in considerazione della valutazione negativa operata dall'Ufficio Scolastico Provinciale di Modena nei confronti del ricorrente a seguito della presentazione dell'istanza di aggiornamento delle graduatoria per il triennio 2014/2017. La resistente amministrazione ha provveduto a riconoscere esclusivamente il punteggio "ordinario" di n.12 punti per ognuno degli anni scolastici oggetto della prestazione lavorativa, 2011/2012 e 2012/2013, piuttosto che il punteggio "premiare" di n.24 punti per ogni anno scolastico.

Fatto

- Il dott. GUIDA FALCO sottoscriveva un contratto di lavoro a tempo determinato utile alla copertura di un posto vacante per l'anno 2010/2011 per la materia di cui alla classe A028 presso l'Istituto Comprensivo di Castiglione Messer Marino (CH).
- Nel corso dell'anno 2011, in occasione delle domande di aggiornamento della Graduatoria della III Fascia, l'odierno ricorrente chiedeva all'Ufficio Scolastico Provinciale di Rovigo, sede prescelta dall'aspirante docente, il riconoscimento del doppio punteggio premiare previsto al punto B.3) della Tabella di Valutazione dei Titoli di III Fascia avendo egli svolto il servizio in una pluriclasse in Comune disagiato di montagna.
- Stante il diniego dell'amministrazione scolastica, il dott. Guida Falco era costretto a ricorrere al Tribunale di Rovigo, Sezione Lavoro, che con Sentenza n.259/2012 Rg.n.1242/2011 (Cfr. Allegato come da indice del Fascicolo di Parte) accoglieva le ragioni del ricorrente e condannava l'amministrazione scolastica a correggere la Graduatoria impugnata nel senso di riconoscere il "bonus del doppio punteggio" (12 + 12) avendo il dott. Guida Falco prestato la propria opera annuale in una pluriclasse situate in comuni di montagna di cui alla Legge n.90/1957.
- Con Nota Prot.n.AOOUSPRO 3902 del 24/07/2012, l'Ufficio Scolastico Provinciale di Rovigo procedeva alla correzione della Graduatoria impugnata in virtù della "*Sentenza del Tribunale Civile di Rovigo che riconosce al ricorrente per la classe di concorso A028, ulteriori 16 punti da aggiungere, in esecuzione della stessa, ai precedenti 34 punti ...*" (Cfr. Allegato come da indice del Fascicolo di Parte).
- Nel corso dell'anno 2014, in occasione dell'aggiornamento della Graduatoria della III Fascia, l'odierno ricorrente inoltrava richiesta di inserimento all'Ufficio Scolastico Provinciale di Modena, sede di trasferimento prescelta dall'aspirante docente (Cfr. Allegato come da indice del Fascicolo di Parte), e chiedeva il riconoscimento del doppio

punteggio premiale previsto al punto B.3) della Tabella di Valutazione dei Titoli di III Fascia avendo egli continuato a svolgere il proprio servizio per i successivi anni scolastici 2011/2012 e 2012/2013 sempre presso lo stesso Istituto Comprensivo di Castiglione Messer Marino (CH) e sempre in una pluriclasse situata in una sede disagiata di un Comune di montagna di cui alla Legge n.90/1957.

A completamento della Domanda di Aggiornamento il dott. Guida Falco, avuto notizia del mancato riconoscimento del “*bonus del doppio punteggio*”, inviava agli uffici di Modena una serie di comunicazioni mail in cui spiegava le fondamenta normative della legittimità della propria richiesta oltre che le ragioni giudiziarie poste a sostegno della citata Sentenza essendo le circostanze attuali assolutamente identiche a quelle esistenti al momento del giudizio (stesse vigenza delle leggi, stessa pluriclasse, stesso Istituto Comprensivo e stesso Comune), ma vanamente.

Difatti, l’Ufficio Scolastico di Modena sofferma la propria attenzione esclusivamente alle parti in causa del giudizio senza considerare il contenuto/il merito della Sentenza prodotta dal ricorrente “*Non è stato riconosciuto il doppio punteggio ... la sentenza che la S.V. ha allegato fa stato solo tra le parti (Ufficio Territoriale di Rovigo e la S.V.) e non è estensibile ad altre situazioni che eventualmente dovranno essere sottoposte al vaglio dell’authority giudiziaria competente*” costringendo di fatto l’odierno ricorrente ad intraprendere e sostenere il presente giudizio (Cfr. Allegato come da indice del Fascicolo di Parte).

Diritto

L’evoluzione normativa e la portata di una Sentenza della Corte Costituzionale chiariscono l’opportunità e la legittimità del riconoscimento di un punteggio premiale a quei docenti impegnati a prestare il loro servizio in scuole situate in sedi disagiate in Comuni di Montagna allorquando sono chiamati a gestire le cosiddette “pluriclasse”.

In tal senso, lo scrivente procuratore offre al giudicante una ricostruzione normativa e giurisprudenziale del merito della vicenda:

A) Decreto-Legge n.97 / 2004 convertito con modificazioni con Legge n.143 / 2004.

Tabella (prevista dall’articolo 1, comma 1) di valutazione dei titoli per la rideterminazione dell’ultimo scaglione delle graduatorie permanenti di cui all’art. 401 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n.297, e successive

modificazioni.

B.3) Ai fini dell'attribuzione dei punteggi di cui ai precedenti punti B.1 e B.2:

la lettera h) è sostituita dalla seguente:

“h) il servizio prestato nelle scuole di ogni ordine e grado situate nei comuni di montagna di cui alla legge 1° marzo 1957, n.90, nelle isole minori e negli istituti penitenziari è valutato in misura doppia. Si intendono quali scuole di montagna quelle di cui almeno una sede è collocata in località situata sopra i 600 metri dal livello del mare”;

B) Corte Costituzionale, Sentenza n.11/2007. Il Criterio “*delle scuole di ogni ordine e grado situate nei comuni di montagna*” fatto proprio dalla Legge n.143/2004 è stato mitigato nei contenuti a seguito di intervento della Corte Costituzione che su iniziativa di alcuni Tribunali Amministrativi ed Ordinari ha avuto modo di precisare che : “ ... *Il giudice remittente reputa che l'attribuzione del punteggio raddoppiato a tutti gli insegnanti delle scuole di ogni ordine e grado solo perché situate nei comuni di montagna integri un trattamento diverso di situazioni che, non essendo idoneamente differenziate, risultano sostanzialmente identiche, in violazione dell'art. 3 Cost..*

Egli ritiene, invece, che sia idoneo criterio di differenziazione per l'attribuzione del doppio punteggio il servizio prestato nelle scuole elementari pluriclasse, alla stregua della disciplina della legge n. 90 del 1957 e, in questi termini, delimita il petitum.

In effetti, nell'ordinamento esiste già una legislazione di favore per le sole scuole elementari di montagna (legge n. 90 del 1957), consolidata nel tempo (dal 1957 al 2004), secondo la quale la differenziazione rispetto a tutti gli altri insegnanti trova fondamento nell'insegnamento in scuole pluriclassi, quindi nell'effettiva gravosità dell'impegno didattico richiesto, consistente nel contemporaneo insegnamento ad alunni della scuola primaria appartenenti a classi diverse.

Conseguentemente, va dichiarata l'illegittimità costituzionale del paragrafo B.3), lettera h), della tabella prevista dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 97 del 2004 e allegata al medesimo decreto, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 143 del 2004, nella parte in cui, con riferimento ai comuni di montagna, non limita l'attribuzione del doppio punteggio alle scuole pluriclasse. (Cfr. Sentenza 11/2007 Giudizio Presidente BILE Relatore CASSESE).

C) Decreto Ministeriale n.27/2007, Il Ministro della Pubblica Istruzione con D.M. n.27 del 15/03/2007 considerata la necessità di approvare una nuova tabella di valutazione per l'inserimento nella III fascia delle graduatorie ad esaurimento ha approvato la tabella di valutazione dei titoli, da utilizzare nei confronti del personale docente ed educativo, di cui all'art.1, comma 605 della legge n. 296 del 27 dicembre 2006. ed per quanto di interessa in questa sede, ha disposto che:

“B) SERVIZIO DI INSEGNAMENTO O DI EDUCATORE.	
B.1) Per il servizio di insegnamento prestato nella scuola dell'infanzia o primaria o negli istituti di istruzione secondaria o artistica statali ovvero nelle scuole paritarie, 4) ivi compreso o l'insegnamento prestato su posti di sostegno per gli alunni disabili, e per il servizio prestato dal personale educativo, sono attribuiti, per ogni mese o frazione di almeno 16 giorni,	punti 2
fino ad un massimo, per ciascun anno scolastico, di	punti 12
B.2) Per il servizio di insegnamento prestato in istituti di istruzione secondaria legalmente riconosciuti o pareggiati, ovvero nelle scuola primaria parificata, ovvero nella scuola dell'infanzia autorizzata,	punti 1
sono attribuiti, per ogni mese o frazione di almeno 16 giorni,	punti 6
fino ad un massimo, per ciascun anno scolastico, di	
B.3) Ai fini dell'attribuzione dei punteggi di cui al precedenti punti B.1) e B.2):	
lettera f) n.5. il servizio prestato dall'a.s. 2003/04 all'a.s. 2006/07 nelle scuole primarie pluriclassi dei Comuni di montagna, di cui alla legge 1 marzo 1957, n. 90, nonché nelle scuole delle isole minori e degli istituti penitenziari <u>è valutato in misura doppia.</u> ”	

La medesima Tabella è stata riproposta per i successivi aggiornamenti della graduatorie come Allegato 2 (Tabella di Valutazione dei Titoli di III Fascia) al D.M. n.42 del 08 aprile 2009, come Allegato 2 (Tabella di Valutazione dei Titoli di III Fascia) al D.M. n.44 del 12 maggio 2011, e come Allegato 2 (Tabella di Valutazione dei Titoli di III Fascia) al D.M. n.235 del 01 aprile 2014, confermando l'espressione letterale “... il servizio prestato dall'a.s. 2003/04 all'a.s. 2006/07 ...”

D) Decreto Legge n.70/2011 e Legge (di conversione) n.106/2011. L'art. 9, comma 17, del Decreto Legge n.70 / 2011 come convertito con modifiche dalla Legge n.106 / 2011,

è utile ad integrare la lettura della Tabella allegata al D.M. n.27/2007.

Art.9, comma 17. “ ... al personale docente a tempo determinato, assegnato a pluriclassi, che presta effettivamente servizio in modo continuativo è riconosciuto il diritto a una speciale valutazione del servizio prestato nelle sedi considerate situate in zona disagiata, secondo criteri definiti con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca ... ”

Fumus Boni Juris

Il mancato riconoscimento del doppio punteggio annuale (12 + 12) ad opera dell'Ufficio Scolastico Provinciale di Rovigo ha costretto l'odierno ricorrente a rivolgere le proprie istanze al Tribunale di Rovigo, che sul punto, previa opportuna ricostruzione ontologica delle norme, come sopra cronologicamente illustrate, condita dal disposto della Sentenza n.11/2007 della Corte Costituzionale, sul punto in argomento ha avuto modo di precisare e disporre che “ ... *Ritiene questo Giudice che il testo legislativo - Al personale docente a tempo determinato assegnato a pluriclassi, che presta effettivamente servizio in modo continuativo è riconosciuto il diritto a una speciale valutazione del servizio prestato nelle sedi considerate situate in zona disagiata, secondo criteri definiti con decreto del Ministero dell'Istruzione – non possa che attribuirsi il significato di attribuzione del punteggio a coloro che abbiano operato in una zona già ritenuta disagiata ai sensi della precedente legislazione (dunque situata in comuni di montagna, nelle isole minori e negli istituti penitenziari di cui alla L. 143/2004) non potendosi altrimenti determinare quale sia la sede disagiata del servizio, e che tale interpretazione debba essere effettuata alla luce della ricordata decisione della Corte Costituzionale, ovvero con riferimento ai docenti i quali – come il ricorrente – abbiano operato in pluriclassi. Il ricorso deve sul punto essere accolto, ed ordinato all'amministrazione resistente di applicare al ricorrente la supervalutazione del periodo di insegnamento di cui al documento n.7 allegato ricorso. ...* ” (Cfr. Allegata Sentenza del Tribunale di Rovigo n.259/2012 Rg.n.1242/2011).

Il ragionamento posto alla base delle Sentenza citata appare condivisibile se non addirittura disarmante per la logicità della ricostruzione offerta dal Giudicante (“... *non possa che attribuirsi ... non potendosi altrimenti determinare ...*”).

Le motivazioni appaiono di una semplicità estrema (*fumus boni juris*): a quei docenti (come il ricorrente) che hanno prestato la propria opera in sedi ubicate in

zone disagiate (comune di montagna di ubicazione dell'Istituto Comprensivo di Castiglione Messer Marino - CH) ulteriormente caratterizzate dalla gestione di pluriclassi (Scuola di Montazzoli - CH) devono avere un formale riconoscimento premiale nella misura pari al doppio del punteggio maturato in forza del combinato disposto del D.M. n.27/2007 istitutivo della Tabella di valutazione per l'inserimento nella III fascia delle graduatorie ad esaurimento (poi pedissequamente replicata negli allegati del DM n.42/2009, del DM n.44/2011 e da ultimo del DM n.235/2014) e della Legge n.106/2011 (legge di conversione del DL n.70/2011).

La riferita evoluzione normativa, come corretta dall'intervento della Corte Costituzionale (con una pronuncia di incostituzionalità di tipo additivo), conferma il fondamento legislativo della necessità di dare un riconoscimento di un valore aggiunto alle prestazioni rese in scuole di ogni ordine e grado che siano allo stesso tempo in luoghi disagiati di montagna in condizioni di gestione di pluriclasse.

Un eventuale disconoscimento risulterebbe illegittimo e contrario ai principi ispiratrici della norma, oltre che illogica, mancando ogni minima argomentazione capace di legittimarne esigenze compensative.

Periculum in mora

a) L'urgenza del riconoscimento del diritto al punteggio aggiuntivo è di facile evidenza e risiede nella prospettiva di una più favorevole collocazione nella graduatorie ad esaurimento; conseguentemente in una maggiore possibilità di immissione in ruolo o di ottenere un incarico di supplenza temporaneo.

Basti verificare la posizione attualmente occupata ed evidenziata nella graduatoria allegata per valutare l'importanza del riconoscimento di n.24 punti.

b) La scelta del procedimento e l'urgenza di un provvedimento cautelare, anche inaudita altera parte, è dettata dalla mancanza materiale di tempo necessario a far valer il diritto al riconoscimento di n.24 punti in via ordinaria, vale a dire di partecipare utilmente alla graduatoria per le assunzioni in ruolo che vengono predisposte notoriamente entro il corrente mese di Agosto in tempo utile per l'inizio dell'anno scolastico.

La proposizione di un'azione ordinaria determinerebbe un pregiudizio irreparabile con una evidentissima perdita di *chances* e di progressione di carriera, oltre che di

progressione nella medesima graduatoria, non altrimenti suscettibile di alcun ristoro.

c) Digni di nota sono i pregiudizi non risarcibili nelle forme di un equivalente monetario, poiché trattasi di un bene giudico non patrimoniale di un aspirante docente che da anni è costretto a vivere da “precario”, in attesa di una immissione in ruolo, definitiva o anche solo temporanea, che ogni estate vive con trepidazione la pubblicazione di una graduatoria - mai così incerta come quella utile a conferire gli incarichi per l'anno scolastico 2014/2015 - capace di riconoscere un posto di lavoro ed un reddito mensile per far fronte ai numerosi ed esistenti impegni economici con maggiore serenità.

d) Da ultimo, spetta al Giudice adito tutelare l'interesse pubblicistico che è proprio di una Graduatoria, non solo per evitare il pregiudizio di ogni singolo aspirante docente, ma anche per fornire il “sigillo” della correttezza ad un provvedimento istituzione che incide su interessi pubblici primari quali quella della Scuola, la didattica e la formazione degli alunni.

Per altro verso, non è giustificabile che le inadempienze ed i ritardi del Ministero della Pubblica Istruzione e dell'Ambito Territoriale debbano reverberare gli effetti negativi e lesivi nei confronti degli aspiranti docenti che sono costretti a ricorrere alla giustizia per il riconoscimento di diritti soggettivi, e tutelarsi avverso un pregiudizio grave ed irreparabile, costituito dallo scavalcamento ad opera di altri aspiranti docenti.

La vicenda oggetto del contendere appare di facile risoluzione, basti considerare l'atteggiamento diffuso di altri Ambiti Territoriali, non così l'Ufficio Scolastico Ambito Territoriale di Modena, che nonostante il precedente proprio del ricorrente, nella valutazione dei titoli ha ignorato il diritto dell'aspirante docente e pubblicato la graduatoria oggetto di impugnazione; costringendo il dott. Guida Falco a ricorrere al giudice adito.

Tanto premesso, il ricorrente, dott. GUIDA FALCO DAMIANO NICOLA, Cod. Fisc. GDFDNN63B26E506E, come rapp.to e difeso dallo scrivente procuratore,

FORMULA ISTANZA EX ART.150 C.P.C.

all'intestato Tribunale di Modena, Sezione Lavoro, acchè voglia autorizzare ai sensi dell'art.151 c.p.c. la notifica del presente ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza a tutti i potenziali controinteressati tramite pubblicazione del testo integrale del ricorso sul sito internet *dedicato* del MIUR oltre che a mezzo inserzione nella

Gazzetta Ufficiale dell'avviso di tale pubblicazione stante la impossibilità materiale di reperire in tempo utile gli indirizzi di tutti coloro che sono collocati in graduatoria e del numero indefinito dei potenziali controinteressati.

RICORRE

all'intestato Tribunale di Modena. Sezione Lavoro. affinché ai sensi del combinato disposto degli artt.669 bis e 700 c.p.c.. voglia emettere *decreto inaudita altera parte*, in considerazione della posizione occupata in graduatoria e del legittimo sopravanzamento conseguibile con ulteriori n.24 punti, o *in subordine fissare udienza di comparizione avanti a sé e quella di discussione del presente ricorso, respinta ogni altra istanza, pronunciare i provvedimenti d'urgenza che riterrà idonei ad assicurare gli effetti della decisione nel merito* e quindi accogliere le seguenti conclusioni e richieste

- rilevata l'esistenza dei presupposti e delle condizioni di fondatezza dell'azione cautelare relativamente al richiesto requisito del *fumus boni juris* e del *periculum in mora*, accertare e riconoscere che il beneficio di cui alla Tabella di Valutazione dei Titoli della III fascia delle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo delle scuole ed istituti meglio individuata come Allegato n.2 al D.M. n.42 / 2009, D.M. n.44 / 2011 e da ultimo al D.M. n.235 / 2014, nella parte in cui al punto B.3) stabilisce che il beneficio per *"il servizio prestato dall'a.s. 2003/04 all'a.s. 2006/07 nelle scuole primarie pluriclassi dei Comuni di montagna ... è valutato in misura doppia ..."* debba essere esteso anche per gli anni successivi stante la vigenza della Legge n.106/2011 *"... al personale docente a tempo determinato, assegnato a pluriclassi, che presta effettivamente servizio in modo continuativo è riconosciuto il diritto a una speciale valutazione del servizio prestato nelle sedi considerate situate in zona disagiata ..."* in ossequio al disposto contenuto nella Sentenza n. 11/2007 della Corte Costituzionale;
- accertare e disapplicare, siccome illegittimo, il provvedimento dirigenziale dall'Ambito Territoriale di Modena relativo alla formulazione delle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo valide per il conferimento di incarichi a tempo determinato ed indeterminato per gli anni scolastici 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017, unitamente agli atti presupposti, consequenziali e comunque connessi, nella parte in cui la suddetta graduatorie in relazione alla classe di concorso A028, non attribuisce al ricorrente il punteggio aggiuntivo di n.24 punti (n.12 punto per l'anno scolastico 2011/2012 e n.12 punti per l'anno

scolastico 2012/2013):

- per l'effetto, condannare l'amministrazione scolastica resistente a correggere la graduatoria ad esaurimento del personale docente ed educativo dell'Ambito Territoriale di Modena, valide per il conferimento di incarichi a tempo determinato ed indeterminato per gli anni scolastici 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017 attribuendo al ricorrente, per le ragioni sopra esposte, il punteggio aggiuntivo di n.24 punti (n.12 punto per l'anno scolastico 2011/2012 e n.12 punti per l'anno scolastico 2012/2013) o in misura minore ritenuta di giustizia;
- in ogni caso, in via ulteriormente gradata, adottare tutti quei provvedimenti che verranno ritenuti idonei ad assicurare gli effetti della decisione nel merito;
- *in via istruttoria*, ammettere tutta la documentazione prodotta ed emettere ai sensi dell'art.421 c.p.c. ogni provvedimento istruttorio si dovesse rendere necessario dalle prospettazioni di parte resistente;
- condannare altresì la resistente amministrazione al pagamento delle spese e competenze della presente causa avanzata in considerazione del contegno negativo avuto dalla stessa in sede stragiudiziale.

Produzione come di seguito dettagliata nell'indice degli atti allegato al Fascicolo di Parte. Con riserva e salvezza di ogni altro diritto, vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio, oltre IVA e CPA come per legge.

Ai fini del contributo unificato si dichiara che il valore della presente procedura è indeterminato e dunque che il contributo unificato da versare è pari ad €.259,00 (vale a dire ½ di €.518,00).

Pescara, li 28.08.2014

F.to Avv. Marcello DI IORIO.



TRIBUNALE DI MODENA

Sezione seconda –sottosezione lavoro-

Proc. n. 1140/2014 RGL

Il Giudice del lavoro,

letto il ricorso che precede;

visto l'art. 669-sexies cpc;

ritenuto di dover decidere in contraddittorio fra le parti;

dispone la comparizione delle parti all'udienza del 25.09.2014, ore 09:00 presso la sede del Tribunale di Modena, sezione lavoro, Corso Canalgrande n. 60;

vista l'istanza formulata dal ricorrente, autorizza ai sensi dell'art. 151 cpc la notifica del ricorso e del presente decreto ai controinteressati evocati in giudizio tramite pubblicazione del testo integrale del ricorso e del presente decreto nella sezione a ciò dedicata del sito internet del Miur, ed inserzione dell'avviso di tale pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale;

dispone che la notifica avvenga nelle forme ordinarie nei confronti dell'Amministrazione convenuta entro il 16.09.2014.

Modena, 04.09.2014

Il Giudice
Valentina Giasi